

Bruxelles, 19 maggio 2017
(OR. en)

9057/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0404 (COD)**

**COMPET 328
MI 400
ETS 38
DIGIT 132
SOC 329
EMPL 246
CONSOM 202
CODEC 785**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8713/17 COMPET 282 MI 365 ETS 33 DIGIT 111 SOC 300 EMPL 225 CONSOM 168 CODEC 701
n. doc. Comm.:	5281/1/17 REV 1 COMPET 22 MI 32 ETS 3 DIGIT 6 SOC 16 EMPL 12 CONSOM 11 CODEC 36 IA 7
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo della proposta di regolamento in oggetto risultante dalla riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 10 maggio 2017.

I suggerimenti della presidenza sul testo sono segnalati in **grassetto sottolineato**; le soppressioni con [...].

Si invita il Consiglio ad approvare l'orientamento generale concernente il presente testo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione
delle professioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) La libertà professionale è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce la libertà professionale e la libertà d'impresa. La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi sono principi fondamentali del mercato interno sanciti dal trattato. Le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero pertanto frapporre ostacoli ingiustificati e sproporzionati all'esercizio di tali diritti fondamentali.
- (2) In assenza nel diritto dell'Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è prerogativa degli Stati membri decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
- (3) Il principio di proporzionalità rientra tra i principi generali del diritto dell'Unione. Come risulta dalla giurisprudenza³ i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato devono soddisfare quattro condizioni: devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

³ Causa C-55/94 Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (Racc. 1995, I-4165).

- (4) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha imposto agli Stati membri l'obbligo di valutare la proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio e di comunicare alla Commissione i risultati della valutazione, dando il via al cosiddetto processo di valutazione reciproca. Nel quadro di tale processo gli Stati membri erano tenuti a sottoporre ad analisi l'insieme della loro legislazione per tutte le professioni regolamentate nel loro territorio.
- (5) I risultati del processo di valutazione reciproca hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che le autorità nazionali competenti devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità dell'esame di tali provvedimenti a tutti i livelli di regolamentazione. Per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all'accesso ad alcune attività di lavoro subordinato o autonomo e all'esercizio di queste, è pertanto necessario definire un approccio comune a livello dell'Unione per evitare l'adozione di provvedimenti sproporzionati.
- (6) Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese"⁵, la Commissione ha riconosciuto la necessità di adottare un quadro analitico in materia di proporzionalità, destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri in sede di riesame delle esistenti regolamentazioni delle professioni o di proposta di nuove regolamentazioni.
- (7) Le attività considerate dalla presente direttiva dovrebbero riguardare le professioni regolamentate che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE. **Ai fini della presente direttiva, il termine "professione regolamentata" dovrebbe riferirsi sia alle professioni regolamentate ai sensi della direttiva 2005/36/CE che alle professioni che gli Stati membri stanno considerando di regolamentare, con la conseguenza che dette professioni rientreranno nella definizione di "professione regolamentata" di cui alla direttiva 2005/36/CE.** La presente direttiva dovrebbe essere applicata in aggiunta alla direttiva 2005/36/CE, fatte salve le altre disposizioni definite in altri atti dell'Unione per quanto riguarda l'accesso a una determinata professione regolamentata e il suo esercizio.

⁴ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

⁵ COM (2015)550 final.

(7 bis) La direttiva stabilisce le norme che dovrebbero essere applicate prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica delle disposizioni esistenti. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva le disposizioni che non limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, ad esempio modifiche redazionali o adeguamenti tecnici del contenuto di corsi di formazione.

(7 ter) Nei casi in cui gli Stati membri recepiscano requisiti specifici relativi alla regolamentazione di una determinata professione stabiliti in altri atti dell'Unione, la valutazione della proporzionalità definita da specifiche disposizioni della presente direttiva non dovrebbe essere applicata. Per contro, dovrebbero rimanere applicabili le disposizioni riguardanti i requisiti relativi al monitoraggio, all'informazione e alla trasparenza di cui alla presente direttiva.

(8) Gli Stati membri dovrebbero poter contare su un quadro normativo comune basato su concetti giuridici chiaramente definiti concernenti le diverse modalità di regolamentazione di una professione nell'Unione. Esistono diverse modalità di regolamentazione di una professione, ad esempio riservando l'accesso a una determinata attività o il suo esercizio ai titolari di una qualifica professionale. Le disposizioni nazionali possono disciplinare anche una delle modalità di esercizio di una professione tramite la definizione delle condizioni per l'uso dei titoli professionali.

(9) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere adottate da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni, **tenendo conto delle circostanze specifiche dello Stato membro in questione. Il materiale a corredo delle disposizioni recentemente introdotte o modificate dovrebbe comprendere una spiegazione sufficientemente circostanziata che consenta di valutare il rispetto del principio di proporzionalità.**

- (10) È opportuno verificare [...] la proporzionalità delle disposizioni **nuove o modificate** che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio **dopo l'adozione** [...]. Un riesame della proporzionalità della restrittività di una legislazione nazionale nel campo delle professioni regolamentate dovrebbe essere basato non solo sull'obiettivo di tale normativa al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti della normativa valutati dopo la sua adozione. La valutazione della proporzionalità della legislazione nazionale dovrebbe essere basata sugli sviluppi sopravvenuti nel settore **della professione regolamentata** successivamente all'adozione della legislazione.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero procedere a valutazioni della proporzionalità, **anche nel caso in cui una professione sia regolamentata in via indiretta mediante l'attribuzione del potere regolamentare a un determinato organismo professionale,** in modo obiettivo e indipendente, [...] **tenendo conto di osservazioni oggettive. Gli Stati membri possono ottenere tali opinioni da qualsiasi organismo che ritengano pertinente e in grado di fornire dette opinioni, tra cui gli organismi esistenti che partecipano al processo legislativo nazionale.** [...] **Ciò è particolarmente importante nei casi in cui** [...] la valutazione **sia effettuata da** [...] autorità locali, [...] organismi di regolamentazione o [...] organizzazioni professionali la cui maggiore vicinanza alle condizioni locali e le cui conoscenze specialistiche potrebbero in certi casi [...] metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico, **e** nei casi in cui [...] la scelta politica effettuata da tali autorità o organismi arrechi benefici agli operatori esistenti a scapito dei nuovi interessati a entrare nel mercato.

(12) Qualora l'accesso a determinate attività di lavoro subordinato o autonomo e l'esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di determinate disposizioni relative a specifiche qualifiche professionali, stabilite direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico, come quelli ai sensi del trattato, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia **e suscettibili di evolvere ulteriormente**. È importante garantire che i motivi di interesse pubblico siano adeguatamente individuati al fine di determinare l'intensità della regolamentazione. Ad esempio, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero godere di un margine di discrezionalità per decidere il livello di protezione della salute pubblica che desiderano garantire e il modo in cui tale protezione deve essere assicurata. È altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la tutela della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza [...] **dei trasporti**, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, aventi essenzialmente scopi protezionistici, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come un motivo imperativo di interesse generale.

(12 bis) Spetta agli Stati membri stabilire il livello di tutela che intendono offrire agli obiettivi di interesse pubblico e il modo proporzionato in cui tale livello deve essere raggiunto. Il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe rispetto a un altro Stato membro non significa che le norme di quest'ultimo siano sproporzionate e dunque incompatibili con il diritto dell'UE.

- (13) Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, va tenuto conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei rischi per i consumatori, i professionisti o terzi. Occorre prendere in considerazione anche il fatto che, nell'ambito dei servizi professionali, si osserva in genere un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti. I professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere: risulta pertanto difficile per questi ultimi valutare la qualità dei servizi loro prestati, **difficoltà che può persistere anche nonostante la possibile riduzione dell'asimmetria informativa tra i professionisti e i destinatari di servizi in conseguenza degli sviluppi scientifici e tecnologici.**
- (14) Per soddisfare il requisito della proporzionalità, i provvedimenti dovrebbero essere idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Un provvedimento dovrebbe essere considerato idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito soltanto se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico, ad esempio allorché rischi analoghi connessi a talune attività sono affrontati in maniera comparabile e le eventuali deroghe alle restrizioni in questione sono applicate conformemente all'obiettivo dichiarato. Il provvedimento nazionale dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento dell'obiettivo perseguito: di conseguenza, se non ha alcun effetto sul motivo di giustificazione, esso non dovrebbe essere considerato idoneo.
- (15) I requisiti connessi alle qualifiche professionali dovrebbero essere considerati necessari solo nel caso in cui i provvedimenti esistenti, quali la normativa a tutela dei consumatori, non possono essere considerati idonei o realmente efficaci per conseguire l'obiettivo perseguito.
- (16) Tra gli elementi che le autorità nazionali devono prendere in considerazione, quelli di maggiore importanza sono i seguenti: il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione e la qualifica professionale richiesta; la complessità delle mansioni, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste; l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale; l'ambito delle attività professionali, riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale e, in particolare, se le attività riservate a determinati professionisti possano essere condivise con altri professionisti; il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato.

- (17) Nel caso in cui uno Stato membro regolamenti una professione, è opportuno tener conto del fatto che gli sviluppi tecnologici possono ridurre l'asimmetria informativa tra consumatori e professionisti. In considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnica e dei progressi scientifici, gli aggiornamenti dei requisiti di accesso possono rivestire particolare importanza per diverse professioni.
- (18) L'incidenza economica del provvedimento, [...] in particolare per quanto riguarda la **qualità del servizio prestato**, [...] la concorrenza sul mercato [...], nonché l'impatto sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, dovrebbero essere debitamente presi in considerazione [...] **dagli Stati membri**. In base a tale analisi, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio [...] è proporzionata all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero eseguire un confronto tra il provvedimento nazionale in questione e le soluzioni alternative e meno restrittive che consentirebbero di conseguire lo stesso obiettivo imponendo minori restrizioni. Allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, l'obiettivo potrebbe essere conseguito con mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività ai professionisti[...] [...].

(20) [...] **Gli Stati membri** dovrebbero procedere a una valutazione complessiva delle circostanze in cui il [...] **requisito** è adottato e attuato e valutare in particolare l'effetto [...] dell'imposizione di numerosi requisiti **presi congiuntamente**, oltre alla specifica qualifica professionale. L'accesso a determinate attività e il loro esercizio possono essere subordinati al rispetto di determinate disposizioni, come le norme in materia di organizzazione della professione, adesione obbligatoria a un'organizzazione professionale, deontologia, supervisione e responsabilità. Nel valutare l'effetto [...] dei provvedimenti **nuovi o modificati**, [...] **gli Stati membri** dovrebbero tener conto pertanto anche **dell'effetto combinato di tali provvedimenti con** altri requisiti esistenti, ad esempio in tema di sviluppo professionale continuo, obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, restrizioni quantitative, requisiti circa una forma giuridica specifica e in materia di assetto proprietario, restrizioni territoriali, restrizioni multidisciplinari e norme sull'incompatibilità, requisiti in materia di copertura assicurativa, nonché requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione. **In tale contesto, i requisiti esistenti che non sono oggetto di modifica non sarebbero soggetti a una nuova valutazione della proporzionalità.** Un provvedimento adottato da uno Stato membro non può essere considerato necessario per conseguire l'obiettivo perseguito se si configura in sostanza come una duplicazione di requisiti che sono già stati introdotti nel contesto di altre norme o procedure.

(20 bis) L'introduzione di requisiti aggiuntivi può conferire valore aggiunto all'obiettivo di interesse pubblico e il fatto che il loro effetto combinato debba essere valutato non implica che tali requisiti siano sproporzionati. Ad esempio, i requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo possono essere idonei ad assicurare che i professionisti rimangano aggiornati in merito agli sviluppi nei rispettivi settori, contribuendo nel contempo a pratiche sicure in professioni con rischi particolari, quando riguardano gli sviluppi tecnici, scientifici, regolamentari ed etici e motivano i professionisti a partecipare a un apprendimento permanente pertinente per la loro professione; mentre per alcune professioni in cui è necessaria e idonea a conseguire l'obiettivo di interesse pubblico, si può ritenere opportuna la registrazione obbligatoria a un ordine per garantire un'adeguata supervisione.

(20 ter) I criteri di proporzionalità di cui alla presente direttiva possono essere applicati in misura adeguata e con un grado di intensità appropriato durante una valutazione della proporzionalità effettuata prima dell'introduzione di nuove disposizioni o della modifica di quelle esistenti. La misura e il grado di intensità applicati durante la valutazione dovrebbero essere proporzionati al contenuto della disposizione che si sta introducendo e al suo impatto.

(21) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi provvedimenti **o di modificare provvedimenti esistenti** che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni [...] alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

(22) [...] **Al fine di incoraggiare gli Stati membri a condividere informazioni adeguate e regolarmente aggiornate sulla regolamentazione delle professioni, la Commissione dovrebbe facilitare** lo scambio di migliori pratiche **tra gli Stati membri, anche riguardo al modo particolare in cui gli Stati membri regolamentano una professione e agli effetti di detta regolamentazione.** [...]

- (23) Al fine di accrescere la trasparenza e di favorire valutazioni sulla proporzionalità fondate su criteri comparabili, è importante che le informazioni trasmesse dagli Stati membri siano facilmente accessibili nella banca dati delle professioni regolamentate in modo da consentire [...] **agli Stati membri** di formulare osservazioni.
- (24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la soppressione di restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica **alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative** [...] degli Stati membri che limitano l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE.
2. **Nella misura in cui gli Stati membri recepiscono** [...] specifici [...] **requisiti** riguardanti la regolamentazione di una determinata professione stabiliti [...] in altri atti dell'Unione, **non si applicano l'articolo 4, ad eccezione del paragrafo 4, e gli articoli 5 e 6** [...] della presente direttiva. **Il presente paragrafo non si applica ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione che lasciano agli Stati membri la scelta dell'esatta modalità di recepimento.**

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2005/36/CE, **restando inteso che il termine "professione regolamentata" si riferisce sia alle professioni regolamentate esistenti che alle professioni che gli Stati membri stanno considerando di regolamentare.**

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "titolo professionale protetto": una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una determinata qualifica professionale nel settore in questione e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni [...];

- b) "attività riservate": una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate.

Articolo 4

Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio

1. Gli Stati membri [...] **procedono a una valutazione della proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva** prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una [...] **spiegazione** che consenta[...] di valutare il rispetto del principio di proporzionalità.
3. I motivi per considerare che una disposizione è giustificata[...] e proporzionata sono suffragati da [...] **mezzi** qualitativi e, ove possibile **e pertinente**, quantitativi, **tenendo conto delle circostanze specifiche dello Stato membro in questione**.
4. Gli Stati membri verificano [...] la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **, nuove o modificate**, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio [...] **dopo l'adozione**, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione del provvedimento in questione.

5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che la valutazione della proporzionalità di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente, [...] **tenendo conto di osservazioni oggettive.**

Articolo 5

Giustificazione sulla base di motivi di interesse pubblico

1. Gli Stati membri si accertano che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi intendono introdurre nonché le modifiche che essi intendono apportare alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico.
2. [...] **Gli Stati membri** valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza [...] **dei trasporti**, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.
3. I motivi di natura meramente economica [...] o le ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.

Articolo 6

Proporzionalità

1. Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri valutano se tali disposizioni siano [...] idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.
2. **Nel contesto della valutazione, da parte degli Stati membri, della** [...] necessità e **della** proporzionalità delle disposizioni, **la portata della valutazione è proporzionata al contenuto e all'impatto della disposizione.** [...]

Gli Stati membri considerano:

- a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per **i destinatari di servizi, tra cui** i consumatori, i professionisti o terzi;
- b) l'idoneità della disposizione [...] a conseguire lo scopo perseguito [...];

b bis) se la disposizione riflette realmente l'obiettivo perseguito in modo coerente e sistematico;

- c) la necessità di tale disposizione e, in particolare, se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o le norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti a tutelare l'obiettivo perseguito;

c bis) l'incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione;

c ter) la possibilità di ricorrere a soluzioni meno restrittive per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; se i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, gli Stati membri valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito con mezzi diversi dalla riserva delle attività;

c quater) l'effetto delle disposizioni nuove o modificate quando sono combinate con altri requisiti che limitano l'accesso alla [...] professione o il suo esercizio, e in particolare il modo in cui le disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti, [...] contribuiscano [...] al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.

Gli Stati membri considerano inoltre i seguenti elementi ove pertinenti per la disposizione che si sta introducendo o modificando:

- d) il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;
- e) il nesso tra la complessità delle mansioni e il necessario possesso di determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste[...];

e bis) la possibilità di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi;

- f) [...]se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;
- g) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;
- h) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre **efficacemente** l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;
- i) [...];
- j) [...];
- k) [...].

3. [...]

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera [...] **c quater**), [...] **gli Stati membri** valutano [...] l'effetto [...] **della disposizione nuova o modificata quando è combinata con uno o più** [...] requisiti, **in particolare i seguenti**:

a) attività riservate[...];

a bis) titolo professionale protetto;

b) **obbligo di perseguire uno** sviluppo professionale continuo;

c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;

d) obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale;

e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di determinate qualifiche professionali;

f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata;

g) restrizioni territoriali, [...] **anche** quando la professione è regolamentata in modo diverso nelle varie parti del territorio di uno Stato membro;

h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;

i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di [...] **protezione** personale o collettiva [...] **rispetto alla** responsabilità professionale;

j) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione.

Articolo 7

Informazione e partecipazione dei portatori di interessi

Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri **rendono disponibili**, con mezzi appropriati, [...] **informazioni per** i destinatari di servizi [...] e [...] **altri** portatori di interessi, [...] **compresi** coloro che **non** esercitano la professione, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione. **A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare le procedure nazionali.**

Articolo 8

*Scambio di informazioni tra [...] **gli Stati membri***

1. Ai fini dell'efficiente applicazione della presente direttiva, [...] **la Commissione facilita** lo scambio di informazioni [...] **tra gli** Stati membri sulle questioni oggetto della presente direttiva, [...] **nonché** sul modo **particolare** in cui regolamentano una professione o sugli effetti [...] **di tale** regolamentazione [...].
2. Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità [...] **pubbliche** incaricate di trasmettere e ricevere informazioni ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 9

Trasparenza

1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono giustificate[...] e proporzionate e che vengono comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5[...], della direttiva 2005/36/CE sono registrati [...] **dagli Stati membri** nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e successivamente messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione, **a meno che lo Stato membro interessato non chieda espressamente che detti motivi non siano messi a disposizione del pubblico. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.**
2. Gli Stati membri [...] possono presentare [...], alla Commissione o allo Stato membro che ha [...] **comunicato le disposizioni, osservazioni in merito alle disposizioni e ai motivi per considerarle giustificate e proporzionate.**

Articolo 10

Riesame

1. Entro il 18 gennaio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sui risultati della presente direttiva, compresi aspetti quali, tra gli altri, il suo ambito di applicazione e la sua efficacia.
2. Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da opportune proposte.

Articolo 11

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] **24 mesi**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente